

Prot. 1077/14

Roma, 07 marzo 2014

Ai Presidenti  
dei Consigli Regionali  
dell'Ordine degli Assistenti Sociali

LORO SEDI

**OGGETTO: regolamento in materia di formazione permanente**

Gentili Presidenti, Care Colleghe e Colleghi,

come concordato nella riunione dello scorso 14 e 15 febbraio, siamo a fornire alcune indicazioni operative ed alcuni chiarimenti in ordine al regolamento in oggetto, entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito istituzionale del Consiglio e quindi il giorno 13 febbraio 2014.

Le significative novità e le inevitabili difficoltà interpretative che si generano ogni qual volta si passa da un vecchio ad un nuovo regime normativo meritano infatti di essere trattate unitariamente, al fine di favorire prassi omogenee nel territorio, a beneficio dei nostri iscritti.

1. La principale novità del nuovo regolamento consiste nel passaggio ad un vero e proprio regime autorizzatorio per ciò che concerne i soggetti, pubblici o privati, che potranno erogare attività formative utili ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua.

Tale scelta - direttamente riferibile a quanto disposto dall'art. 7 del DPR 137/2012 - rischia inevitabilmente di restringere, almeno nei primi tempi, l'offerta formativa. Al riguardo debbono segnalarsi due elementi che possono attenuare tale rischio:

- a) i CROAS non necessitano di autorizzazione per organizzare eventi formativi; inoltre possono operare anche in convenzione e/o cooperazione con altri soggetti pubblici o privati (cfr. art. 7, commi 2 e 5, DPR cit.): ne consegue che il coinvolgimento del CROAS consente di evitare il procedimento autorizzatorio altrimenti indispensabile per altri soggetti pubblici e privati. È una facilitazione particolarmente importante, ed anche, per certi versi, una opportunità, in quanto i soggetti che non hanno (ancora) ottenuto l'autorizzazione saranno ovviamente fortemente incentivati a procedere all'organizzazione di eventi formativi in collaborazione con il CROAS;
- b) le agenzie già accreditate ai sensi del previgente regolamento saranno oggetto di una richiesta di autorizzazione cumulativa, che dovrebbe essere evasa in tempi rapidi dal ministero, in base all'intesa informale raggiunta al riguardo con il ministero della giustizia.

2. Il triennio formativo comprende gli anni 2014, 2015, e 2016. Nelle more del rilascio del parere vincolante del Ministro, è stata disposta - con delibera CNOAS n. 195 in data 15 dicembre 2012 - la proroga del previgente regime, onde evitare soluzioni di continuità in relazione alla necessità di ritenere comunque giuridicamente dovuto l'adempimento dell'obbligo della formazione continua (su base deontologica nel regime previgente; ora per espressa disposizione di legge, resa efficace dalla normativa regolamentare ormai adottata). La proroga ha finito poi per estendersi a tutto l'anno 2013, a causa del ritardo nel rilascio del predetto parere ministeriale, di talché è necessario precisare in questa sede che si ritiene utilizzabili, ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2014-

2016, anche i crediti maturati dagli iscritti nel corso dell'anno 2013. Tale soluzione appare doverosa laddove si consideri che, in assoluta buona fede, molti iscritti possono aver frequentato eventi di formazione continua nel corso del 2013 confidando di trovarsi nel primo anno del nuovo triennio formativo.

3. Formulate le considerazioni generali che precedono, si può ora passare ad indicare la soluzione di alcuni dubbi manifestati dai CROAS nei giorni scorsi, e/o emersi nel corso della riunione del 14-15 febbraio. Giova premettere che numerose sono state le osservazioni pervenute dirette a migliorare la resa effettiva del sistema di formazione permanente anche attraverso una più fluida comunicazione tra il CNOAS e i CROAS stessi: tali osservazioni sono preziose e saranno certamente tenute nella opportuna considerazione (cfr. osservazioni CROAS Marche).

4. Non è possibile stabilire in sede di regolamento le sanzioni da comminare a fronte della violazione dell'obbligo di formazione continua; le sanzioni saranno ovviamente correlate alla gravità della violazione, anche tenuto conto del profilo soggettivo, secondo quanto stabilito dal regolamento sul procedimento disciplinare (cfr. quesiti CROAS Calabria; osservazioni CROAS Marche).

5. Per funzionare in modo efficace il sistema di formazione permanente necessita di supporti di carattere telematico: le attività formative sono infatti dichiarate al CROAS competente per il tramite di schede riepilogative telematiche (art. 14, comma 1); spetta al Consiglio nazionale predisporre il sistema di registrazione nazionale (art. 14, comma 3). Pur comprendendo le difficoltà degli iscritti che non utilizzano il computer, eventuali difficoltà del singolo iscritto potranno eventualmente essere valutate caso per caso, ma non è possibile prescindere in via generale da tali modalità di lavoro, né quindi accogliere le preoccupazioni espresse al riguardo (cfr. quesiti CROAS Calabria).

6. Le attività formative erogate direttamente dai CROAS non incontrano limiti di materie, e potranno riguardare sia l'ordinamento e la deontologia professionali che altre materie: in questo senso va letta la disposizione di cui all'art. 15, comma 5, del regolamento, che mira a far sì che sia comunque assicurata una offerta formativa nelle materie ordinamentali e deontologiche (cfr. quesiti CROAS Calabria).

7. Del pari non esiste alcuna esclusiva in capo al CNOAS per la organizzazione di eventi formativi destinati ad assistenti sociali che intendono assumere la qualifica di formatori, o destinati agli iscritti che si rendono disponibili per assumere le funzioni di componente il Consiglio di disciplina; nulla vieta ai CROAS di organizzare formazione di questo genere, anche in collaborazione con le Università (art. 16, lett. I) (cfr. quesiti Calabria).

8. I CROAS possono decidere liberamente la composizione delle Commissioni previste dall'art. 8, comma 5, integrando o meno anche componenti non iscritti nell'albo, se ritenuto opportuno.

9. È possibile esigere un diritto di segreteria anche da parte del CROAS in relazione alle pratiche di attribuzione dei crediti: è peraltro necessario che tale diritto sia stabilito in via generale nel regolamento che ogni CROAS può assumere ai sensi dell'art. 15, comma 1.

10. Pur nel rispetto della autonomia dei competenti organi disciplinari (oggi i CROAS, più avanti i Consigli di disciplina), si ritiene che il rilievo disciplinare del mancato adempimento dell'obbligo di formazione continua vada misurato sull'intero triennio di formazione, e non sulla singola annualità, pur essendo prevista una soglia minima di crediti da raggiungersi in

ciascun anno.

11. Il CNOAS si riserva un'ulteriore valutazione sull'opportunità di introdurre una tabella che precisi i criteri di attribuzione dei crediti in relazione alle attività indicate nell'art. 12, comma 4, e cioè in relazione alle attività diverse dalla frequenza di lezioni, corsi, master, convegni, etc.: nella attuale formulazione del regolamento si è preferito lasciare ai CROAS margini di discrezionalità relativamente ampi nella valutazione delle predette attività, ma nulla vieta che il punto di equilibrio tra regolazione nazionale e autonomia dei CROAS possa essere diversamente stabilito, all'esito del monitoraggio che il CNOAS realizzerà secondo le previsioni del regolamento, e dopo le opportune valutazioni che potranno essere compiute nell'ambito della conferenza annuale sulla formazione continua (cfr. art. 16).

12. È possibile che le indicazioni di cui alla presente circolare non esauriscano ogni dubbio in materia di formazione permanente: la apposita Commissione del Consiglio nazionale, opportunamente integrata dai rappresentanti dei CROAS, resta a disposizione per rispondere ad ulteriori quesiti, ed il CNOAS non mancherà di fornire ulteriori indicazioni di carattere generale che dovessero rendersi necessarie.

13. È peraltro di fondamentale importanza che eventuali difficoltà applicative i CROAS dovessero rilevare nella amministrazione del nuovo sistema di formazione continua siano comunicate prontamente al Consiglio nazionale, in modo da poter concordare eventuali misure correttive di carattere operativo, amministrativo e/o normativo.

Con l'occasione porgo molti cordiali saluti.

Il Presidente  
Silvana Mordegli

